

DELIBERA N. 410/2022/CRL/UD del 11/11/2022

**Mxxx S.R.L. / VODAFONE ITALIA SPA (HO.MOBILE - TELETU)
(GU14/469538/2021)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 11/11/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito "Regolamento Indennizzi";

VISTA l'istanza di Mxxx S.R.L. del 27/10/2021 acquisita con protocollo n. 0423851 del 27/10/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

La Mxxx srl deduce di aver sottoscritto in data 12.2.2014 un contratto business Vodafone in forza del quale era pattuito l'importo bimestrale di 134,50 più iva. Tuttavia, sin dalle prime fatture la Vodafone fatturava un importo superiore alle pattuizioni contrattuali. Per tali motivi, in data 14.9.2015 provvedeva ad un cambio di contratto per il quale, sempre con cadenza bimestrale, la società istante avrebbe dovuto corrispondere il complessivo importo di 321,07 più iva. Anche alla successiva data del 04.11.2015 si provvedeva ad un nuovo cambio contrattuale secondo il quale il nuovo importo bimestrale sarebbe stato pari a € 473,28 + IVA (comprensivo dell'importo per dispositivi a rate). La fatturazione prosegue però difformemente da quanto concordato. Tale difformità è dovuta in parte dall'applicazione di importi superiori applicati dal gestore e in parte all'attivazione di servizi mai richiesti dall'utente. Inoltre, con decorrenza dalla fattura n.AG11177911 il gestore ha unilateralmente modificato la fatturazione portandola a 8 settimane invece che su base bimestrale. Inoltre, l'istante contesta che sulle linee mobili 3332xxx, 346.2xxx, 346.6xxx sono stati riscontrati molteplici servizi attivi mai richiesti dalla società istante (Extra 1GB, Velocità 4G, Vodafone Device Manager, SmartPassport Europa ecc). In ultimo, per le numerazioni 06/5xx e 06/54xxx si contesta che il Gestore ha proseguito la fatturazione nonostante il recesso esercitato. Il gestore ha altresì emesso fatture contenenti costi per recesso anticipato che contesta. I sopracitati disservizi venivano tutti segnalati al gestore senza però ricevere riscontro. Premesso quanto sopra, la società istante richiedeva: i. Rimborso delle somme pagate e non dovute; ii. Storno integrale degli insoluti; iii. Indennizzo per mancata risposta ai reclami; iv. Indennizzo per attivazione servizi non richiesti; v. spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva tempestivamente l'operatore Vodafone a mezzo memoria difensiva di parte, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle richieste avversarie in quanto genericamente formulate e comunque in quanto non coincidenti con quanto oggetto dell'istanza di conciliazione a mezzo formulario UG. Nel merito, l'Operatore contestava l'infondatezza, in fatto oltre che in diritto, le richieste avanzate da parte ricorrente in quanto nessuna anomalia veniva riscontrata nell'erogazione del servizio e nella relativa

fatturazione. In merito all'attivazione delle tariffe contrattuali, Vodafone eccepisce di aver correttamente applicato le condizioni sottoscritte dall'utente, depositando le relative proposte di abbonamento e precisando altresì di informato l'istante, con la fattura AE13855183 dell'8.10.2014, circa l'applicazione della tariffa "extra internet 1 GB" al costo di euro 10,00 con annessa possibilità di recesso. La Vodafone pone in rilievo che nessun reclamo formale scritto, ovvero avente i requisiti previsti dalle condizioni generali di contratto, risulta essere pervenuto alla società convenuta in relazione alla lamentata problematica. A ciò si aggiunga che, in virtù di quanto previsto dalle condizioni di contratto, le singole fatture emesse possono essere contestate unicamente entro 45 giorni dalla loro emissione. Sul punto la Vodafone eccepisce che l'assenza di reclami assume un peso determinante ai fini dell'accoglimento delle istanze e delle relative richieste indennitarie. Ed infatti, in virtù di quanto statuito dall'art. 14, comma 4, della Delibera 347/18/CONS: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Infatti, per motivi legati alla tutela della riservatezza dei dati, gli stessi possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi. Rileva come la stessa Agcom, si sia espressa in tal senso, con la determina n. 49/15/DIT la quale ha statuito, in aderenza a quanto disposto dall'art. 123 del codice della Privacy, che: "gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione scritta possono conservare il traffico relativo all'ultimo semestre, e pertanto, dovendo consentire agli stessi l'esercizio pieno del proprio diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo". Fondamentale, quindi, si rivela essere il reclamo il quale ha la funzione, allo stesso tempo, di contestazione per l'utente e di avvertimento verso il Gestore al fine di permettergli le verifiche del caso e, se dovuti, gli eventuali rimborsi o storni. Assume il Gestore che parimenti rilevante deve considerarsi il diritto di difesa dell'operatore, costituzionalmente garantito come per ogni soggetto il quale non deve essere in nessun caso leso e, quindi, per permettere a quest'ultimo un esercizio pieno del proprio diritto di difesa, l'AGCOM ha inteso limitare le uniche fatture che possono essere prese in considerazione per eventuali controlli e/o verifiche a quelle emesse negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione del reclamo scritto. In ultima analisi Vodafone eccepisce che la domanda dell'utente deve, comunque, essere rigettata poiché lo stesso non ha evitato, come avrebbe potuto usando l'ordinaria diligenza, il verificarsi del lamentato danno. L'art. 1227 c.c., difatti, statuisce che: "se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". Sotto il profilo amministrativo e contabile l'Operatore convenuto precisa che l'utente è ormai disattivo e che risulta presente un insoluto a suo carico per € 814,12, nei confronti del quale richiede la parziale compensazione con le somme oggetto di condanna di Vodafone ad eventuali indennizzi. In sede di repliche: con memoria del 31.12.2021, la parte istante contestava le deduzioni della società

convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto, insistendo per le proprie richieste così come contenute nell'istanza introduttiva del procedimento. In particolare, sulla quantificazione degli importi richiesti a titolo di "servizi non richiesti", l'utente precisava che sulla numerazione 3332xxx venivano attivati i seguenti servizi accessori che contesta: - Extra 1Gb (old) a partire dal 10.01.2015 al 28/07/15, per la quale si chiede un indennizzo di euro 497,50. - Zero Extra 1GB dal 28/07/15 al 3/11/2015 per cui si chiede un indennizzo di euro 497,50. - Zero Extra 1GB 4G dal 28/03/2016 al 7/12/2017, per cui si chiede un indennizzo di euro 1.547,50. - Velocità 4G dal 18/04/2015 al 3/11/2015 per cui si chiede un indennizzo di euro 497,50. - Vodafone Device Manager dal 24/11/15 al 7/12/2017 per cui si chiede un indennizzo di euro 1.860,00. - SmartPassport Europa dal 3/02/2015 al 28/11/2015, per cui si chiede un indennizzo di euro 745,00. - Smart Passport Mondo dal 3/02/2015 al 28/11/2015 per cui si chiede un indennizzo di euro 745,00. Per la SIM numero 346 2122227, viceversa contestava i servizi: - Smart passport europa dal 1/08/2015 al 28/11/2015 per cui si chiede un indennizzo di euro 297,50. Tale servizio è stato poi riattivato il 27/05/2016 al 21/07/2016 per cui si chiede un indennizzo di euro 137,50. - Smart passport mondo dal 1/08/2015 al 28/11/2015 per cui si chiede un indennizzo di euro 137,50. In ultimo, per la SIM n. 346 6653000, si contestavano i servizi: - Smart Passport europa dal 1/08/2015 al 28/11/2015 per cui si chiede un indennizzo di euro 137,50. - Smart passport mondo dal 1/08/2015 al 28/11/2015 per cui si chiede un indennizzo di euro 137,50. Tale servizio poi è stato riattivato dal 22/07/2016 al 15/09/2016 per cui si chiede un indennizzo di euro 137,50. Con riferimento alla difformità contrattuale, l'utente precisa: - che il primo contratto è stato sottoscritto in data 11/02/2014 e prevedeva un pagamento bimestrale di euro 134,50 oltre IVA. - Che successivamente il 14/09/2015 è stata effettuata una variazione contrattuale, con la quale l'importo da corrispondere era di euro 321,07 oltre IVA e che infine in data 4/11/2015 vi è stata un'ulteriore modifica del contratto con l'aggiunta anche di due dispositivi, per un costo bimestrale di euro 363,48 oltre IVA. Pertanto, in base ai calcoli eseguiti dall'istante ed allegati, il totale da rimborsare per tutto il periodo di vigenza contrattuale, a titolo di difformità tariffarie, è pari ad euro 1.426,68. Tutto quanto su premesso e considerato, l'istante, in sede di repliche precisava le proprie richieste nei seguenti termini: - Storno totale degli insoluti - Rimborso di euro 1.426,68 per somme pagate e non dovute e indennizzi per: - € 497,50 per l'attivazione di Extra1GB (old) dal 10/01/2015 al 28/07/2015 sul n. 3332xxx; - € 497,50 per l'attivazione di Zero Extra1GB dal 28/07/2015 al 3/11/2015 sul n. 3332xxx; - € 1.547,50 per l'attivazione di Zero Extra 1GB 4G dal 28/03/2016 al 7/12/2017 sul n. 33326xxx; - € 497,50 per l'attivazione di Velocità 4G dal 18/04/2015 al 3/11/2015 sul n. 33326xxxx; - € 1.860,00 per l'attivazione di Vodafone Device Manager dal 24/11/2015 al 7/12/2017 sul n. 3332xxxxx; - € 745,00 per l'attivazione di Smart Passport Europa dal 3/02/2015 al 28/11/2015 sul n. 3332xxxx; - € 745,00 per l'attivazione di Smart Passport Mondo dal 3/02/2015 al 28/11/2015 sul n. 333260xxxx; - € 297,50 per l'attivazione di Smart Passport Europa dal 1/08/15 al 28/11/2015 sul n. 346 2xxx; - € 137,50 per l'attivazione di Smart Passport Europa dal 27/05/2016 al 21/07/2016 sul n. 346 2xxxx; - € 137,50 per l'attivazione di Smart Passport Mondo dal 1/08/2015 al 28/11/2015 sul n. 346 21xxxx; - € 137,50 per l'attivazione di Smart

Passport europa dal 1/08/2015 al 28/11/2015 sul n. 346 6xxxx; - € 137,50 per l'attivazione di Smart Passport Mondo dal 1/08/2015 al 28/11/2015 sul n. 346 66xxxx; - € 137,50 per l'attivazione di Smart Passport Mondo dal 22/07/2016 al 15/09/2016 sul n. 346 66xxxx; - € 300,00 per la mancata risposta ai reclami; - Spese di procedura.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento, come di seguito precisato. i. Sulla richiesta di rimborso per difformità contrattuali, la domanda non può essere accolta, stante la rilevante tardività con cui l'utente contestava le relative fatturazioni. Come riportato nella parte in fatto, la società istante contesta difformità afferenti il primo contratto dell'11.02.2014, una seconda variazione contrattuale del 14.09.2015 e, infine, un'ultima effettuata in data 4.11.2015. Orbene, nonostante le fatturazioni incongruenti, venissero emesse "nell'immediato" (ovvero dando seguito a ciascuna rispettiva adesione), l'utente formalizzava la prima contestazione solo a distanza di oltre tre anni dalla prima difformità rilevata (vedi reclamo PEC del 2.10.2017, poi inviato anche a mezzo raccomandata r.r.). E ciò è abbastanza singolare considerando che le contestate difformità risultavano all'evidenza documentale anche dalla semplice disamina della fatturazione. In tali ipotesi, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda nel caso di reclami tardivi. In tal caso, difatti, si condivide la posizione del Gestore in forza del quale, non è possibile a distanza di eccessivo intervallo di tempo produrre i dettagli del traffico telefonico e dati che possono giustificare la legittimità degli addebiti in fattura, concretandosi in tal modo una lesione del diritto di difesa del gestore. Agcom, del resto, si è espressa recentemente in tal senso, con la determina n. 49/15/DIT la quale ha statuito, in aderenza a quanto disposto dall'art. 123 del codice della Privacy, che: "gli operatori telefonici, in presenza di una contestazione scritta possono conservare il traffico relativo all'ultimo semestre, e pertanto, dovendo consentire agli stessi l'esercizio pieno del proprio diritto di difesa, le uniche fatture che possono essere prese in considerazione sono quelle relative agli ultimi sei mesi dalla data in cui è stato presentato il reclamo". Fondamentale, quindi, si rivela essere il reclamo il quale ha la funzione, allo stesso tempo, di contestazione per l'utente e di avvertimento verso il Gestore al fine di permettergli le verifiche del caso e, se dovuti, gli eventuali rimborsi o storni. Per permettere, quindi, al Gestore un esercizio pieno del proprio diritto di difesa, l'AGCOM ha inteso limitare le uniche fatture che possono essere prese in considerazione per eventuali controlli e/o verifiche a quelle emesse negli ultimi 6 mesi dalla data di presentazione del reclamo scritto. In tal senso si pone la previsione di cui alle Condizioni Generali di Contratto di Vodafone, in forza delle quali l'utente ha in ogni caso l'onere di presentare reclamo per addebiti non riconosciuti entro 45 giorni dal

ricevimento della fattura, al fine di permettere all'operatore gli opportuni controlli. Del resto, in tal senso si è espressa anche la magistratura ordinaria, confermando che la non tempestiva contestazione delle fatture comporta un'espressa accettazione delle medesime. E non solo. L'utente ha contestato le difformità contrattali applicate dal Gestore in forza di semplici tabelle auto compilate, dal quale calcolava in autonomia la difformità tariffaria; ed invero, a parte il primo contratto dell'11.02.2014, per il quale l'utente deposita le tariffe concordate con l'Agenzia intermediaria di Vodafone, in tutti gli altri casi viene omessa la produzione delle tariffe per le quali ne rivendica l'applicazione con la conseguenza che la contestazione si riduce ad una sorta di "autodichiarazione" di quanto effettivamente dovuto alla convenuta per i servizi erogati. Questa omissione rende di difficile individuazione – anche per lo scrivente Organo – l'esatta individuazione delle contestate difformità ed adottare i conseguenti provvedimenti di rimborso nei confronti del Gestore. Tale evenienza, insieme alla omessa tempestiva contestazione degli importi in fatture, rende inammissibile la richiesta di rimborso così come formulata dall'utente. ii. Sullo storno dell'insoluto la domanda è ammissibile nella misura in cui le fatture emesse da Vodafone, sono tutte successive di oltre 30 giorni la richiesta di recesso del 31.10.2017 (ovvero fattura n° AH22319077 03/01/2018 € 448,06 – n°AI02355387 27/02/2018 € 218,20 – n°AI10142767 26/06/2018 € 147,86). Per tali motivi si dispone l'integrale storno dell'insoluto esistente a carico della MOTI-F S.r.l., pari ad € 814,12, oltre alla relativa regolarizzazione della posizione amministrativa, con ritiro della pratica di recupero crediti in esenzione spese. iii. Relativamente alla richiesta di indennizzo per la mancata risposta al reclamo, la domanda risulta fondata, atteso che Vodafone non ha prodotto la risposta al reclamo PEC del 2.10.2017 (successivamente ribadito con raccomandata del 4.10.2017 e PEC del 18.11.2017). Al riguardo, in via generale, anche nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita in forma scritta, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato. Va dunque accolta la richiesta di un indennizzo per la mancata risposta al reclamo, quantificabile nella misura edittale massima di € 300,00, prevista dall'art. 12 Del. indennizzi 347/18/CONS. iv. La domanda di indennizzo per attivazione illegittima di servizi non richiesti con espresso riferimento alle opzioni tariffarie – poi specificate in sede di repliche – "Smart Passport Mondo", "Smart Passport Europa", "Zero Extra1GB" e "Device Manager" può essere accolta, solo parzialmente, stante la contestazione tardiva rimessa dall'utente al Gestore. Come già argomentato, infatti, poiché è lo stesso utente ad aver precisato che le difformità per i costi non dovuti apparivano già in sede di emissione delle prime fatture, non si comprende per quale motivo la contestazione formale di detti servizi fosse avvenuta per la prima volta solo a mezzo PEC del 2.10.2017, a distanza di circa due anni dalle prime fatturazioni contenenti servizi "non voluti". Per onere di completezza, si precisa come lo scrivente Organo non possa prendere in considerazione il reclamo del 14.04.2017 (invero precedente di pochi mesi), in quanto carente delle prove di invio

(accettazione/consegna). Ed infatti, a mente di quanto previsto dall'art. 14, comma 4 della citata Delibera indennizzi: "Sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento se l'utente non ha segnalato il disservizio all'operatore entro tre mesi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza o avrebbe potuto venirne a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza, fatto salvo il diritto al rimborso di eventuali somme indebitamente corrisposte". Va inoltre precisato che il servizio "Zero Extra 1G" (addebitato solo in caso di effettivo utilizzo) non si configura quale servizio attivato senza il consenso, quanto di tariffa unilateralmente modificata dal Gestore e liberamente disdettabile dall'utente, entro i termini previsti dall'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni elettroniche; variazione che veniva peraltro comunicata con fattura n°AE13855183 dell'8.10.2014 e mai contestata. Poste tali premesse, va pertanto rigettata la richiesta di indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti, con riferimento ai periodi di fatturazione più risalenti (ovvero quelli che vanno dal mese di gennaio 2015, fino al mese di settembre 2016) così come, per le motivazioni sopra addotte, non può essere accolta la domanda di indennizzo per la tariffa denominata "Zero/Extra 1G", Viceversa, il reclamo risulterebbe tempestivo, solo con riguardo al servizio "Vodafone Device Manager" attivo fino al 7.12.2017 con decorrenza del dies a quo dal semestre precedente alla prima contestazione del 2.10.2017 (ovvero dal 2.04.2017). Come ampiamente argomentato sub. i., infatti, la contestazione delle fatture da parte dell'utente può avere una estensione temporale non superiore ai sei mesi dalla loro emissione. Non avendo VODAFONE prodotto in sede istruttoria il consenso all'attivazione a sostegno della legittimità del proprio operato, nel caso di specie si applicherà pertanto l'indennizzo previsto dall'art. 9 comma 2, a mente del quale "Nei casi di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, l'indennizzo è applicato in misura pari a euro 2,50 per ogni giorno di attivazione") dal 2.04.2017 al 7.12.2017 (per 249 gg) così per complessivi € 622,50. In forza delle medesime considerazioni, il Gestore sarà comunque tenuto nel medesimo periodo 2.04.2017-7.12.2017 al rimborso dei costi per il servizio "Vodafone Device Manager" v. Infine, per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento delle spese di procedura, si precisa che la stessa non può essere accolta attesa la natura gratuita della procedura telematica del ConciliaWeb, la gestione di tutte le udienze in remoto e l'assenza in atti di spese documentate e giustificate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Si accoglie parzialmente l'istanza della Mxxx nei confronti della società VODAFONE S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società VODAFONE S.p.A. è tenuta a corrispondere all'utente, mediante assegno o bonifico bancario i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza ed entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento: i. euro 622,50 (seicentoventidue/50) a titolo di indennizzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 347/18/CONS per attivazione di servizi accessori non richiesti; ii. euro 300,00 (trecento/00), quale indennizzo di per la mancata risposta al reclamo, così come previsto dall'art. 12 Del. indennizzi cit. iii. il rimborso dei costi in fattura per il servizio "Vodafone Device Manager" nel periodo 2.04.2017-7.12.2017.

3. Si dispone altresì lo storno integrale dell'insoluto a mezzo annullamento delle fatture n° AH22319077 03/01/2018 per € 448,06, n°AI02355387 27/02/2018 per € 218,20 e n°AI10142767 26/06/2018 per € 147,86, oltre al ritiro della pratica di recupero crediti in esenzione spese.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

7. La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 11/11/2022

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini

f.to